

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
1999/C 37/01	Tassi di cambio dell'euro	1
1999/C 37/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
1999/C 37/03	Avviso della Commissione che aggiorna l'elenco dei soggetti sotto esame a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione	3
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
1999/C 37/04	Proposta di decisione del Consiglio in merito a un'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, recante misure di sostegno concreto all'accoglienza e al rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo	4
1999/C 37/05	Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia	8
<hr/>		
<i>III Informazioni</i>		
Commissione		
1999/C 37/06	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi	15
1999/C 37/07	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi	15

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**10 febbraio 1999****(1999/C 37/01)**

1 euro	=	7,4347	corone danesi
	=	322	dracme greche
	=	8,933	corone svedesi
	=	0,6954	sterline inglesi
	=	1,1342	dollari USA
	=	1,6945	dollari canadesi
	=	130,73	yen giapponesi
	=	1,5963	franchi svizzeri
	=	8,6425	corone norvegesi
	=	79,64705	corone islandesi ⁽¹⁾
	=	1,7569	dollari australiani
	=	2,0549	dollari neozelandesi
	=	6,93608	rand sudafricani ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽¹⁾ *Fonte:* Commissione.

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(1999/C 37/02)

[Stabiliti il del 9 febbraio 1999 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	2,769	72 %
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (¹)		Almendralejo	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione (¹)		Medina del Campo	nessuna quotazione	
Béziers	4,474	117 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,604	120 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	4,726	123 %	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (¹)	
Nîmes	4,650	121 %	Villarobledo	nessuna quotazione (¹)	
Perpignan	3,907	102 %	Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione		Bari	nessuna quotazione	
Lecce	3,442	90 %	Cagliari	nessuna quotazione (¹)	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	nessuna quotazione	
Reggio Emilia	4,906	128 %	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,789	73 %
Treviso	3,873	101 %	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione	
Verona (per i vini locali)	4,390	115 %	Treviso	3,228	84 %
Prezzo rappresentativo	4,517	118 %	Prezzo rappresentativo	2,811	73 %
<i>R II Prezzo d'orientamento*</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento*</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinpfalz (Oberhaardt)	40,903	49 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	46,016	56 %
Falset	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione (¹)		Prezzo rappresentativo	43,971	53 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (¹)				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento*</i>	94,570	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (¹)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	4,252	111 %	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	nessuna quotazione				
Barletta	nessuna quotazione				
Cagliari	4,648	121 %			
Lecce	3,822	100 %			
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	4,244	111 %			
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento*</i>	62,150				
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (¹)				

(¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1.2.1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

Avviso della Commissione che aggiorna l'elenco dei soggetti sotto esame a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

(1999/C 37/03)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione ⁽¹⁾, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio ⁽²⁾, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽³⁾, comprende un elenco di soggetti di cui si stanno esaminando le domande di autorizzazione di esenzione dal dazio antidumping esteso imposto dal regolamento (CE) n. 71/97.

Le parti interessate vengono informate della ricezione delle ulteriori domande di esenzione, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97, nonché delle domande tuttora all'esame. La sospensione del dazio esteso in seguito a queste domande è entrata in vigore come indicato nell'elenco aggiornato dei soggetti sotto esame.

Soggetti sotto esame

Nome	Città	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di entrata in vigore	Codici addizionali TARIC
Bike Import Mayoral CB	Gòtic, 8 E-43850 Cambrils (Tarragona)	Spagna	Articolo 5	9.6.1998	8295
Inter Bike Lda	Zona industrial de Vagos, Lote 27 PO Box 132 P-3840 Vagos	Portogallo	Articolo 5	17.6.1998	8296
TRIX sas	Via Montesuello, 43/45 I-25015 Desenzano del Garda (BS)	Italia	Articolo 5	2.9.1998	8601
SIRLA Lda	Apartado 72 P-3751 Agueda	Portogallo	Articolo 5	3.9.1998	8602
VILAR Industrias Metallurgicas SA	Rua Com. Quelhas Lima, 134 Apartado 23 P-4466 S. Mamede de Infesta	Portogallo	Articolo 5	9.9.1998	8603
Simons/Biketec NV	Staatsbaan 279 B-3460 Bekkevoort	Belgio	Articolo 5	7.10.1998	8610
Giubilato Cicli srl	Via Gaidon, 3 I-36067 S. Giuseppe di Cassola	Italia	Articolo 5	14.10.1998	8604
Cicli Elios snc	Via Ca'Mignola Vecchia, 121 I-45021 Badia Polesine (RO)	Italia	Articolo 5	15.10.1998	8605
H. Lannoy & Zonen NV	Noordlaan 6 B-8520 Kurne	Belgio	Articolo 5	16.11.1998	8606
Cycles Lejeune SA	Route de Bayonne BP n° 10 F-64400 Moumour	Francia	Articolo 5	26.11.1998	8607
BI-KI SpA	Via Ponte Gobbo, 12 I-24060 Telgate (BG)	Italia	Articolo 5	3.12.1998	8608
Koninklijke Gazelle BV	Wilhelminaweg 8, 6951 BP Postbus 1 NL-6950 AA Dieren	Paesi Bassi	Articolo 5	16.12.1998	8609

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio in merito a un'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, recante misure di sostegno concreto all'accoglienza e al rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo

(1999/C 37/04)

COM(1998) 733 def. — 98/0357(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 13 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo K.8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

sentito il parere del Parlamento europeo,

- (1) considerando che, secondo l'articolo K.1 del trattato, gli Stati membri considerano la politica di asilo una questione di interesse comune;
- (2) considerando che è importante offrire un'adeguata protezione ai rifugiati, conformemente alla comune tradizione umanitaria degli Stati membri e nel rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- (3) considerando che si deve tener conto degli obblighi degli Stati membri derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;
- (4) considerando che è necessario garantire adeguate condizioni per l'accoglienza dei richiedenti asilo e agevolare l'accesso a procedure di asilo eque ed efficaci al fine di tutelare i diritti dei rifugiati;
- (5) considerando che è necessario fornire un sostegno concreto al fine di creare condizioni che consentano ai rifugiati, agli sfollati e ai richiedenti asilo che lo desiderino, di fare ritorno volontariamente dagli Stati membri al proprio paese di origine;
- (6) considerando che le misure di cui alla presente azione comune devono essere finanziate con il bilancio comunitario;

- (7) considerando che l'adozione di azioni comuni destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo e degli sfollati e al rimpatrio volontario dei richiedenti l'asilo, degli sfollati e dei rifugiati rafforzerà la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

CAPO 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

*Articolo 1***Principi e obiettivi delle misure**

1. L'Unione prende misure destinate a fornire sostegno concreto all'accoglienza degli sfollati e dei richiedenti asilo e al rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo che abbiano i requisiti necessari per beneficiare del sostegno finanziario della Comunità.
2. Gli obiettivi generali delle misure sono i seguenti:
 - a) migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e degli sfollati negli Stati membri e finanziare procedure di asilo eque, efficaci ed accessibili a coloro che necessitano di protezione internazionale;
 - b) fornire assistenza al rimpatrio volontario dei richiedenti asilo, degli sfollati e dei rifugiati dagli Stati membri ai propri paesi di origine e al loro reinserimento nel proprio paese.

*Articolo 2***Definizioni**

1. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 3 valgono le seguenti definizioni:
 - a) «sfollati», coloro che hanno il permesso di soggiornare in uno Stato membro come beneficiari di protezione temporanea o di forme complementari di prote-

zione in forza di obblighi internazionali degli Stati membri o del diritto interno e coloro che, avendo chiesto il permesso di permanere per tali motivi, sono in attesa di una decisione riguardo al loro status;

b) «richiedenti asilo», coloro che hanno chiesto protezione in uno Stato membro invocando lo status di rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa allo status di rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 e in merito alla cui domanda non sia stata ancora presa una decisione definitiva.

2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2), lettera b) e dell'articolo 4 valgono le seguenti definizioni:

a) «rifugiati», coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

b) «sfollati», coloro che hanno il permesso di soggiornare in uno Stato membro come beneficiari di protezione temporanea o di forme complementari di protezione in forza degli obblighi internazionali degli Stati membri o della normativa nazionale;

c) «richiedenti asilo», coloro che hanno chiesto protezione in uno Stato membro invocando lo status di rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa allo status di rifugiati, del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, compresi coloro sulle cui domande sia stata presa una decisione negativa definitiva ma che non abbiano ancora lasciato il territorio degli Stati membri.

Articolo 3

Accoglienza

Le misure volte a migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e degli sfollati negli Stati membri e a sostenere procedure di asilo che siano eque, efficaci e accessibili a coloro che necessitano di protezione internazionale sono principalmente finalizzate a quanto segue:

a) migliorare le infrastrutture degli Stati membri destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo e degli sfollati;

b) favorire l'equità e l'efficacia e l'accesso alle procedure d'asilo e che comprendono la prestazione di un'assistenza legale e di altri tipi di consulenza, servizi di interpretariato, informazioni sulle procedure da seguire e sui diritti e doveri dei richiedenti asilo durante

il procedimento, l'accesso ad informazioni precise ed aggiornate sulla situazione nei vari paesi;

c) garantire condizioni di vita dignitose per i richiedenti asilo e gli sfollati, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, l'assistenza medica, l'istruzione e la formazione;

d) fornire un'assistenza speciale alle categorie vulnerabili, come i minori non accompagnati, le vittime di torture o stupri e coloro che necessitano di particolari cure mediche;

e) informare il pubblico circa gli obblighi degli Stati membri nei confronti di coloro che chiedono protezione internazionale, nonché sulla politica di asilo dell'Unione, comprese le misure di sensibilizzazione pubblica ad integrazione di quelle finanziate in forza della presente azione comune.

Articolo 4

Rimpatrio volontario

1. Le misure volte ad agevolare il rimpatrio volontario dei richiedenti asilo, degli sfollati e dei rifugiati dagli Stati membri nei loro paesi di origine e al loro reinserimento, sono principalmente finalizzate a quanto segue:

a) raccogliere e diffondere informazioni su tutti gli aspetti riguardanti il ritorno nel paese d'origine tra cui la situazione economica e amministrativa di tale paese, le opportunità di lavoro, il diritto di proprietà e altri aspetti legali;

b) fornire consulenza sia a coloro che stanno decidendo se tornare volontariamente al proprio paese di origine sia a coloro che hanno già deciso in linea di principio di farvi ritorno;

c) istituire azioni di istruzione e formazione professionale al fine di far acquisire ai rifugiati, agli sfollati e ai richiedenti asilo competenze che saranno loro utili al ritorno nel paese di origine;

2. Possono fruire del finanziamento anche le misure che seguono, a condizione che rientrino in un progetto integrato finalizzato ad agevolare il rimpatrio volontario, e in particolare lo sono quelle riguardanti uno o più settori menzionati al paragrafo 1:

a) la copertura delle spese di trasporto connesse al rimpatrio;

b) misure di aiuto al reinserimento nel paese di origine degli sfollati provenienti dagli Stati membri, che comprendono una verifica nel periodo successivo al rimpatrio.

*Articolo 5***Criteria di finanziamento**

I progetti da finanziare da parte del bilancio comunitario sono sottoposti ad una procedura di selezione che tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) l'obiettivo di ottonere una ripartizione equilibrata delle responsabilità degli Stati membri;
- b) le caratteristiche innovatrici dei progetti e la possibilità di utilizzare i risultati per intensificare la cooperazione tra gli Stati membri o permettere agli altri Stati membri di mettere a frutto l'esperienza che ne è scaturita;
- c) l'esperienza, le capacità tecniche e l'affidabilità delle organizzazioni richiedenti e di tutte le organizzazioni partecipanti;
- d) la complementarità dei progetti con altre misure finanziate dal bilancio comunitario o da altri programmi nazionali;
- e) il rapporto costo-efficacia e il principio di economia, tenuto conto del numero delle persone cui è destinato il progetto.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE*Articolo 6***Controllo finanziario**

Le decisioni di finanziamento e i contratti che ne risultano in conformità della normativa finanziaria sul bilancio delle Comunità europee prevedono in particolare che la Commissione provveda alla sorveglianza e al controllo finanziario e che la Corte dei conti provveda alla revisione dei conti.

*Articolo 7***Livello del finanziamento comunitario**

1. L'aiuto finanziario erogato dal bilancio comunitario non deve superare l'80 % del costo totale del progetto.
2. Sono ammessi tutti i tipi di spese direttamente imputabili all'esecuzione di un progetto e sostenute in un periodo determinato definito dal contratto, a norma degli orientamenti decisi dalla Commissione, sino al massimale degli stanziamenti autorizzati nell'ambito della procedura annuale di bilancio.

*Articolo 8***Gestione finanziaria**

1. Le misure adottate in forza della presente azione comune e finanziate dal bilancio delle Comunità europee sono gestite dalla Commissione secondo il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

2. Nel presentare le proposte di finanziamento la Commissione tiene conto dei principi di sana gestione finanziaria ed in particolare dei principi di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE*Articolo 9***Disposizioni generali**

La Commissione è responsabile della gestione delle misure in forza della presente azione comune e prende i provvedimenti necessari a tale scopo.

In particolare, per garantire l'efficace e concreta esecuzione dell'azione comune, la Commissione può ricorrere ad un'assistenza tecnica che può essere finanziata con gli stanziamenti disponibili nell'ambito della presente azione comune.

*Articolo 10***Presentazione dei progetti**

I progetti per i quali si chiede il finanziamento vengono presentati alla Commissione che li esamina entro il termine che essa stessa stabilisce.

*Articolo 11***Procedure**

1. Sino al 31 dicembre 1999, le decisioni sul finanziamento dei progetti sono adottate secondo i paragrafi 2, 3 e 4. Dal 1° gennaio 2000 esse sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 5.

2. Per finanziamenti inferiori a 200 000 EUR la Commissione tiene al corrente il Consiglio relativamente

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

al numero di domande che le sono pervenute per il finanziamento di progetti specifici, ai principi applicati nel concedere i contributi nonché ai risultati dei progetti medesimi.

3. Per i finanziamenti pari o superiori a 200 000 EUR e inferiori a 1 milione di EUR la Commissione è assistita da un comitato, composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. La Commissione sottopone al comitato l'elenco dei progetti che le sono stati presentati. Essa indica i progetti selezionati motivando la sua scelta. Entro due settimane il comitato esprime il proprio parere sui vari progetti, alla maggioranza prevista dall'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. Il parere è iscritto nel processo verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel processo verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Per quanto riguarda i finanziamenti pari o superiori a 1 milione di EUR, la Commissione sottopone al comitato di cui al paragrafo 2, l'elenco dei progetti che le sono presentati. Essa indica i progetti selezionati motivando la propria scelta. Entro due settimane il comitato esprime il proprio parere sui vari progetti, alla maggioranza prevista dall'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira i progetti in questione oppure li sottopone, corredati dell'eventuale parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncia entro un mese alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato.

5. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime un parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza delle questioni in esame, eventualmente procedendo a votazione.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Controllo e valutazione

1. La Commissione è responsabile del controllo dei progetti e della valutazione delle misure finanziate in virtù della presente azione comune. Il controllo e la valutazione possono essere finanziati mediante gli stanziamenti disponibili per le misure di cui alla presente azione comune.

2. La Commissione redige una relazione sintetica sulle misure realizzate e sulla valutazione che ne è stata fatta e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2000.

Articolo 14

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia

(1999/C 37/05)

COM(1998) 753 def. — 98/0368(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'8 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a seguito dei Consigli europei di Dublino e di Roma del 1990, la Comunità ha istituito un programma di assistenza tecnica per sostenere la riforma e il rilancio dell'economia nell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

considerando che il regolamento (Euratom, CE), n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996⁽¹⁾, relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella Mongolia, ha stabilito le condizioni per la prestazione di detta assistenza tecnica e ha previsto lo svolgimento di tale attività dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999;

considerando che tale assistenza ha già prodotto un notevole impatto sulle riforme nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia e che, per garantire che le suddette riforme diventino sostenibili, occorre portare avanti lo sforzo intrapreso;

considerando che tale assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi nella creazione di società democratiche libere, aperte e rispettose dei diritti umani e di sistemi economici orientati al mercato;

considerando che è necessaria un'assistenza supplementare per promuovere la sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti;

considerando che attraverso la prestazione costante di assistenza sarà possibile raggiungere obiettivi comuni, segnatamente nel quadro degli accordi di partenariato e cooperazione e degli accordi di cooperazione economica conclusi con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia;

considerando che è opportuno definire le priorità di questa assistenza, che sono determinate, tra l'altro, dagli interessi comuni della Comunità e degli Stati partner;

considerando che l'assistenza deve tener conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni interessate dal presente regolamento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più si concentrerà su un numero ristretto di settori in ciascuno dei paesi partner;

considerando che si dovrebbe favorire lo sviluppo di legami economici e di flussi commerciali tra gli Stati, che contribuiscano alla riforma e al rilancio dell'economia;

considerando che si dovrebbe incoraggiare la cooperazione, particolarmente in relazione alla dimensione settentrionale e alla regione del Mar Nero;

considerando che si dovrebbe incoraggiare la cooperazione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i confini tra nuovi Stati indipendenti e Unione, tra nuovi Stati indipendenti ed Europa centro-orientale e tra gli stessi nuovi Stati indipendenti, compresa la Mongolia;

considerando che, ai fini della riforma e del rilancio dell'economia attualmente in corso e di un'efficace gestione del programma, occorre adottare un'impostazione pluriennale;

considerando che per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme occorre attribuire la dovuta importanza agli aspetti sociali e allo sviluppo della società civile;

considerando che per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme economiche occorre integrare nel programma gli aspetti ambientali;

⁽¹⁾ GU L 154 del 4.7.1996, pag. 1.

considerando che, in caso di grave crisi politica o economica, potrebbe rendersi necessaria un'assistenza speciale relativa alle importazioni e alle spese da effettuare in loco;

considerando che la qualità dell'assistenza migliorerà se si provvederà a selezionare una parte dei progetti su base competitiva;

considerando che, per soddisfare adeguatamente le esigenze più immediate dei nuovi Stati indipendenti e della Mongolia nell'attuale fase della loro trasformazione economica, occorre consentire l'impiego di una modesta parte della dotazione finanziaria per investimenti e finanziamenti economicamente redditizi, segnatamente nel settore della cooperazione transfrontaliera, della promozione delle PMI, delle infrastrutture ambientali e delle reti di importanza strategica per la Comunità;

considerando che l'assistenza della Comunità, quando possibile, sarà tanto più efficace quanto più potrà essere attuata in modo decentrato;

considerando che si deve garantire che tra le imprese, le organizzazioni e gli enti interessati a partecipare alle iniziative finanziate dal programma ci sia un'effettiva concorrenza;

considerando che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più si garantirà la partecipazione dello Stato partner;

considerando che è opportuno che, nell'attuazione degli aiuti comunitari, la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri;

considerando che il vertice di Roma del Consiglio europeo ha sottolineato altresì l'importanza di un efficace coordinamento a cura della Commissione degli sforzi compiuti dalla Comunità e dai singoli Stati membri nell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

considerando che, per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2006 la Comunità attua un programma di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati partner elencati nell'allegato I (in appresso denominati «Stati partner»), secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Il programma fornisce sostegno alle riforme in corso negli Stati partner attraverso misure volte a favorire il passaggio all'economia di mercato e a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto.

2. Il programma si basa sui principi e sugli obiettivi definiti negli accordi di partenariato e cooperazione e negli accordi di cooperazione commerciale ed economica, ai sensi dei quali la Comunità, gli Stati membri e gli Stati partner cooperano nell'ambito delle iniziative che presentano un interesse comune.

3. Il programma mira ad ottenere il massimo impatto concentrandosi su un numero limitato di iniziative di ampio respiro. A tale scopo i programmi indicativi e di azione di cui sopra riguarderanno non più di tre dei settori di cooperazione ammissibili elencati nell'allegato 2. Qualora sia possibile si presterà assistenza anche nel settore della sicurezza nucleare, oltre a quella relativa ai tre settori anzidetti. Conformemente a quanto specificato dal paragrafo 2, la concentrazione degli interventi deve tener conto delle diverse esigenze e priorità per gli Stati partner.

4. Il programma tiene conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni cui si applica il regolamento e in particolare dell'obiettivo di promuovere la democrazia e lo Stato di diritto. Nei NSI occidentali e nella regione caucasica si mirerà in particolare ad instaurare un clima favorevole agli investimenti, favorendo la cooperazione regionale e ampliando l'ambito di cooperazione europea. In Russia si presterà particolare attenzione al consolidamento dello Stato di diritto, al rafforzamento del contesto economico e finanziario e alla promozione della cooperazione e del partenariato industriale. In Asia centrale e in Mongolia l'obiettivo consisterà nel consolidare la democrazia e il buon governo, sostenere lo sviluppo di reti e promuovere una riforma economica globale e durevole.

5. Il programma mira a promuovere la cooperazione interstatale, interregionale e transfrontaliera tra gli stessi Stati partner, tra gli Stati partner e l'Unione e tra gli Stati partner e l'Europa centroorientale. La cooperazione interstatale e interregionale intende in particolare assistere gli Stati membri nella definizione e nello svolgimento delle azioni che è più opportuno svolgere su una base plurinazionale piuttosto che semplicemente nazionale, segnatamente lo sviluppo di reti, la cooperazione ambientale e attività nel settore della giustizia e degli affari interni.

Gli obiettivi principali della cooperazione transfrontaliera sono i seguenti: i) aiutare le regioni di confine a superare i problemi di sviluppo specifici derivanti dal loro relativo isolamento; ii) incoraggiare il collegamento di reti sui due versanti del confine mediante, ad esempio, passaggi di frontiera; iii) accelerare il processo di trasformazione negli Stati partner attraverso la loro collaborazione con le regioni di confine dell'Unione o dell'Europa centro-orientale; iv) ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento transfrontalieri.

6. Nel settore della sicurezza nucleare, il programma si concentra su tre azioni prioritarie: i) sostegno al rafforzamento della cultura della sicurezza nucleare e all'applicazione di efficaci misure di protezione, in particolare attraverso il sostegno alle autorità di regolamentazione; ii) appoggio alle iniziative internazionali, come quelle messe in rilievo nel contesto del G7; iii) sostegno al trattamento dei combustibili esauriti e delle scorie nucleari, segnatamente nella Russia nordoccidentale. In base alle necessità, si potrà fornire nel breve periodo assistenza in loco presso gli impianti nucleari; tale assistenza contribuirà a diffondere la cultura della sicurezza e il know how nei vari impianti.

7. Si applicheranno misure volte a promuovere la stabilità, attraverso il sostegno a uno sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile e tenendo conto delle diverse esigenze degli Stati partner, della loro capacità di assorbimento e dei progressi compiuti verso la completa attuazione della riforma democratica e l'apertura dell'economia al mercato.

TITOLO I

PROGRAMMI INDICATIVI E D'AZIONE

Articolo 3

1. L'assistenza si applica nel quadro dei programmi nazionali, plurinazionali e di altro tipo.

2. I programmi nazionali e plurinazionali comprendono programmi indicativi e d'azione.

3. I programmi indicativi, che coprono periodi di tre-quattro anni, sono stabiliti conformemente alle procedure previste dall'articolo 10. Tali programmi definiscono gli obiettivi e gli orientamenti principali dell'assistenza comunitaria nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II e possono includere previsioni finanziarie. Prima di definire i programmi indicativi, la Commissione discute con il comitato menzionato nell'articolo 10 le priorità individuate con gli Stati partner.

4. I programmi d'azione basati sui programmi indicativi menzionati nel precedente paragrafo sono adottati su base annuale o biennale, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10. Tali programmi d'azione com-

prendono un elenco dei progetti da finanziare nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II. Il contenuto dei programmi è specificato in dettaglio, per consentire al comitato di cui all'articolo 10 di esprimere il proprio parere.

5. Le misure definite nei programmi d'azione nazionali si traducono in protocolli finanziari che la Commissione conclude con i vari Stati partner. Essi si basano su un dialogo che tiene conto degli interessi comuni della Comunità e degli Stati partner, in particolare nel contesto degli accordi di partenariato e cooperazione.

6. Se necessario, è possibile modificare i programmi indicativi e d'azione nel corso della loro applicazione, conformemente alle procedure di cui all'articolo 10.

7. Qualora in uno degli Stati partner si prefigurasse o si verificasse una grave crisi politica o economica, potrà essere adottato uno speciale programma di sostegno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 4

Oltre ai programmi d'azione, si istituisce un sistema d'incentivazione che introduce un elemento di competizione nella distribuzione delle risorse. Nell'ambito di questo sistema, i progetti sono selezionati in base alle proposte ricevute dagli Stati partner e secondo criteri da concordare in conformità della procedura prevista dall'articolo 10. Al fine di garantire la concentrazione, i progetti finanziati nel quadro del sistema devono essere collegati ai settori cooperazione stabiliti nei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

TITOLO II

MISURE DA SOSTENERE

Articolo 5

1. Nel quadro dei programmi di cui al Titolo I, si sostengono le seguenti azioni:

— Assistenza tecnica.

— Gemellaggi e cooperazione industriale basati su partenariati tra organizzazioni pubbliche e private dell'Unione europea e di paesi partner.

— A seconda dei casi, assunzione del costo ragionevole delle forniture necessarie per l'attuazione dell'assistenza. In taluni casi particolari, come nei settori della sicurezza nucleare, della giustizia, degli affari

interni e della cooperazione transfrontaliera, si può prevedere una congrua componente di forniture.

— Investimenti e attività correlate. L'assistenza può interessare anche gli aspetti tecnici e può contribuire ad accelerare e sostenere gli investimenti. L'assistenza può comprendere anche investimenti e finanziamenti, segnatamente nei settori della cooperazione transfrontaliera, della promozione delle PMI, delle infrastrutture ambientali e delle reti di importanza strategica per la Comunità descritte nell'allegato III.

2. Nelle situazioni eccezionali previste dall'articolo 3, paragrafo 7, speciali programmi di sostegno possono servire a finanziare le importazioni o a coprire le spese locali necessarie per l'attuazione di progetti e programmi.

3. L'assistenza copre anche i costi correlati alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione del programma, nonché i costi relativi all'informazione.

4. Le misure sono attuate possibilmente a livello decentrato. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono attivamente coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione dei progetti. Ove ciò sia possibile, l'individuazione e la preparazione dei progetti avviene direttamente a livello regionale e locale.

5. Se ritenuto opportuno, i progetti si possono attuare in diverse fasi. Il finanziamento delle fasi successive è subordinato alla riuscita delle fasi precedenti.

6. Si incoraggia la partecipazione di esperti locali all'attuazione di progetti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 6

1. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. Una percentuale massima del 25 % del bilancio annuale può essere destinata alle attività correlate agli investimenti, descritte nell'allegato III. Una percentuale massima del 25 % del bilancio annuale è destinata al «sistema incentivante» di cui all'articolo 4.

Articolo 7

1. Le misure menzionate nel presente regolamento, finanziate attingendo al bilancio generale delle Comunità europee, sono amministrate dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario ad esse applicabile.

2. La Commissione fa riferimento ai principi della sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli dell'economia e della redditività previsti dal regolamento finanziario.

Articolo 8

1. L'assistenza della Comunità è generalmente prestata sotto forma di aiuto non rimborsabile. Tali aiuti possono dar luogo a finanziamenti che possono essere utilizzati per finanziare altri progetti o misure di cooperazione.

2. Le decisioni di finanziamento e i contratti che scaturiscono da questa assistenza prevedono esplicitamente che la Commissione e la Corte dei conti effettuino, se del caso, supervisioni in loco.

Articolo 9

1. Il costo del progetto in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente necessaria.

2. Si incoraggia il cofinanziamento dei progetti da parte dei paesi partner.

3. La Comunità non finanzia tasse, dazi né acquisti di proprietà immobiliari.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato, noto come «comitato di cooperazione con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia», è in appresso denominato il «comitato».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza

prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione può adottare misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

5. Il comitato stabilisce le proprie regole procedurali deliberando a maggioranza qualificata.

6. La Commissione provvede a informare regolarmente il comitato e gli fornisce informazioni specifiche e dettagliate sui contratti aggiudicati per l'attuazione dei progetti e dei programmi.

7. Il Parlamento europeo viene informato regolarmente in merito all'attuazione dei programmi.

8. La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo di eventuali programmi speciali di assistenza che dovesse proporre in conformità dell'articolo 3, paragrafo 7.

Articolo 11

La Commissione provvede — con l'aiuto degli Stati membri e sulla base di un reciproco e regolare scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni in loco — a coordinare efficacemente l'assistenza prestata dalla Comunità e dagli Stati membri, al fine di aumentare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione.

La Commissione garantisce inoltre il coordinamento e la cooperazione con gli istituti finanziari internazionali e gli altri donatori.

Articolo 12

Ogni anno, la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di assistenza. Tale relazione comprende una valutazione dell'assistenza già fornita. La relazione viene trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 13

In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decidere l'adozione di pertinenti misure riguardanti l'assistenza a uno Stato partner.

La stessa procedura si applica nei casi di violazione degli obblighi degli Stati partner previsti dagli accordi di partenariato e cooperazione, qualora le procedure di composizione delle controversie previste da questi accordi non abbiano prodotto risultati soddisfacenti.

Articolo 14

Nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi, si terranno nella dovuta considerazione le seguenti tematiche: la promozione di pari opportunità per le donne nei paesi beneficiari, l'ambiente, i principi, gli obiettivi e i requisiti previsti dagli accordi di partenariato e cooperazione e dagli accordi commerciali ed economici e l'impatto sociale delle misure di riforma.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I***STATI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Georgia
Kazakistan
Kirghizistan
Moldavia
Federazione russa
Tagikistan
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan
Mongolia

*ALLEGATO II***SETTORI DI COOPERAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3**

- 1. Promozione della democrazia e dello Stato di diritto**
 - sviluppo dello Stato di diritto
 - sostegno all'impostazione di politiche efficaci
 - riforma della pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale e locale
 - sostegno agli organi esecutivi e legislativi (a livello nazionale, regionale e locale)
 - sostegno alle attività nei settori della giustizia e degli affari interni
 - potenziamento del quadro giuridico e normativo
 - sostegno all'attuazione degli impegni internazionali
 - sostegno alla società civile
- 2. Sostegno al settore privato e assistenza allo sviluppo economico**
 - promozione delle PMI
 - sviluppo dei sistemi dei servizi bancario e finanziario
 - promozione dell'imprenditoria privata, comprese le joint venture
 - cooperazione industriale, compresa la ricerca
 - privatizzazione
 - ristrutturazione delle imprese
 - promozione del commercio e degli investimenti privati
- 3. Sostegno per far fronte alle conseguenze sociali della transizione**
 - riforma dei sistemi sanitario, pensionistico, di protezione sociale e assicurativo
 - assistenza volta ad attenuare l'impatto sociale della ristrutturazione industriale
 - assistenza alla ristrutturazione sociale
 - sviluppo di servizi nel settore occupazionale, compresa la riqualificazione

4. Sviluppo di reti di infrastrutture

- reti di trasporto
- reti di telecomunicazioni
- strutture per la fornitura di energia e reti di telecomunicazione
- posti di passaggio

5. Promozione della protezione ambientale

- sviluppo di politiche e pratiche ambientali sostenibili
- promozione dell'armonizzazione degli standard ambientali con quelli dell'UE
- promozione dell'utilizzazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali, incluso l'impiego efficiente dell'energia e il miglioramento delle infrastrutture ambientali

6. Sviluppo dell'economia rurale

- quadro giuridico e normativo, compresa la privatizzazione dei terreni
- migliore accesso ai finanziamenti e promozione della formazione
- miglioramento della distribuzione e accesso ai mercati

Se del caso, si fornirà sostegno alla sicurezza nucleare, conformemente alle priorità elencate nell'articolo 2, paragrafo 6.

*ALLEGATO III***PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Una rilevante percentuale dello stanziamento di bilancio annuale è destinata alla promozione degli investimenti. Questa assistenza può prendere le forme seguenti:

- assistenza tecnica al quadro di supporto;
- assistenza tecnica intesa a stimolare a accompagnare gli investimenti;
- cofinanziamento con altri investitori o, in via del tutto eccezionale, finanziamento integrale;

Gli investimenti sono limitati e dettati dai seguenti criteri:

- effetto moltiplicatore, in virtù del quale l'assistenza comunitaria determina una moltiplicazione degli investimenti provenienti da altre fonti;
- addizionalità, grazie alla quale l'assistenza comunitaria permette investimenti che non sarebbero stati altrimenti effettuati;
- settori di interesse strategico per la Comunità.

Tra i settori prioritari degli investimenti, occorre citare la cooperazione transfrontaliera, le infrastrutture di confine, la promozione delle PMI, le infrastrutture ambientali e lo sviluppo di reti.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi

(1999/C 37/06)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 369 del 28 novembre 1998)

A pagina 16, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, è di circa 20 000 t.»

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi

(1999/C 37/07)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 369 del 28 novembre 1998)

A pagina 15, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, è di circa 30 000 t.»
